



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 28/11/2019

CC N. 62

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 913/2019 DEPOSITATA IN DATA 14/04/2019, R.G. 5743/2015. INTEGRAZIONI.

L'anno duemiladiciannove addì 28 del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
TREZZI SIRIA	PD.	Si	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	PD.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	PD.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	PD.	No	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	No
TARANTOLA MARCO	PD.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	L.C. L.T.C.	Si
CALABRIA DANIELE	PD.	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	No	SALMI CATIA	L.C. L.T.C.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	FI.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	FI.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	No
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 21.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 913/2019 DEPOSITATA IN DATA 14/04/2019, R.G. 5743/2015. INTEGRAZIONI.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 20 del 19/03/2019 e n. 23 del 28/03/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2019-2021, nonché le successive variazioni;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nonché le successive variazioni;

Richiamata, altresì, la deliberazione consiliare n. 41 del 22/07/2019 di pari oggetto con la quale è stato riconosciuto un debito fuori bilancio a favori della Società Unipersonale SCI Srl di Roma quantificato in € 941.555,45 oltre spese legali, di trascrizione ed interessi moratori nella misura legale che sono decorsi, come da sentenza, dall'11 maggio 2015 per una quantificazione ipotizzata al 28 agosto 2019, pari ad € 13.625,48 (importo suscettibile di variazione in più o meno in dipendenza della data di effettivo pagamento);

Viste le memorie di comparsa della controparte al ricorso in appello proposto in data 23/05/2019, con atto giuntale n. 120 rubricato "Autorizzazione a proporre ricorso in appello avverso la sentenza n. 913/2019 resa dal Tribunale del Lavoro di Monza nella causa civile promossa da S. Srl contro il comune di Cinisello Balsamo in materia di concessioni di spazi pubblicitari. Prelievo dal Fondo di Riserva." dalla lettura delle quali è emerso che gli <<interessi moratori nella misura legale>> non sono da intendersi gli <<interessi legali>> come calcolato e versato alla controparte ma come <<interessi moratori come previsto per legge>> e pertanto il valore deve ascendere al complessivo importo di € 318.962,89, fatte salve diverse determinazioni previste per Legge;

Vista la nota email del 17 ottobre 2019 con la quale il Difensore dell'Amministrazione, Avv. Anna Scrascia, comunica che la controparte "insiste" "...nella richiesta del pagamento degli interessi moratori al saggio legale (8 %) come in effetti statuito in sentenza..", e che "All'atto del pagamento del risarcimento previsto nella statuizione del Tribunale, l'Amministrazione ha quantificato gli interessi al tasso legale, ma la corretta e pacifica quantificazione secondo le previsioni di legge, ovvero il disposto dell'art. 1284, 4, 5 comma C.c. (come modificato dall' art. 17, comma 1 del D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/ 2014, n. 162), come in effetti specificato dal Giudice in sentenza, prevede che gli interessi siano quelli moratori nella misura legale calcolati dalla proposizione della domanda giudiziale. Il pagamento va dunque, purtroppo, integrato tempestivamente della consistente somma ancora dovuta.", ciò nonostante il carteggio intrattenuto con la controparte a cura dei legali non avesse prima avuto nulla da rilevare in ordine al calcolo ed alla liquidazione degli <<interessi legali>>;

Sentito in proposito il Segretario Generale dell'Ente, Dott. Vincenzo Marchianò che a richiesta di specifico parere in merito, reso in data 22 ottobre 2019, sostiene che "Sulla questione rinvio senz'altro a quanto affermato dal nostro legale Avv. Scrascia nella mail del 18 ottobre 2019, le cui motivazioni in punto di diritto sembrano davvero perentorie. D'altro canto non comprendo come nella parte della sentenza in cui il giudice usa la frase "oltre interessi moratori nella misura legale", riferendosi ad un preciso istituto (gli interessi di mora che sono concettualmente e giuridicamente cosa diversa dagli interessi legali) possa in qualche modo ammettersi un'interpretazione diversa considerato il tenore testuale della affermazione, in cui peraltro la locuzione "interessi moratori" costituisce il riferimento principale.";

Considerato permanere il dubbio in quanto il terzo comma dell'art. 1284 c.c. tratta di <<interessi superiori alla misura legale>> intendendo per tali quelli al saggio legale, oggi pari allo

0,80% e purtuttavia, per mero tuziorismo si ritiene di determinare e liquidare i maggior interessi moratori al fine di evitare anche solo eventualmente ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Preso atto che la liquidazione dei maggiori oneri così nuovamente rideterminati non preclude la ripetizione delle somme qualora l'appello produrrà una diversa e favorevole sentenza, dal momento già in sede di appello erano state valutate negativamente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* per la mancanza dei presupposti giuridici e di fatto alla richiesta di rinvio del pagamento;

Ritenuto di determinare la differenza in € 305.894,60 calcolati quale saldo degli interessi moratori dall'11/05/2015 al 01/08/2019 per € 318.962,89, data di effettivo soddisfo dell'importo definito da sentenza, dedotti gli interessi "legali" effettivamente corrisposti a quella data di € 13.068,29, così come da determinazione dirigenziale n. 906 del 01/08/2019 e da conseguente ordinativo di pagamento eseguito istantaneamente con mandato n. 6995 di pari data;

Ritenuto di procedere al rinnovo del riconoscimento del maggior debito fuori bilancio, così come previsto dal punto a) del primo comma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, al fine di riformare in pejus la determinazione degli interessi così come sopra descritto;

Atteso che il debito fuori bilancio rappresenta "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali" (v. Circolare Ministero dell'Interno del 20/09/1993, n. F.L. 21/93);

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di ulteriori conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il riconoscimento del maggior debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Preso atto che:

- in ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), l'importo totale necessario è previsto dell'apposito "Fondo rischio contenziosi" quale parte integrante della parte "accantonata" dell'Avanzo di Amministrazione 2018;
- L'enunciata regola è coerente con le nuove norme del bilancio armonizzato e segnatamente con il principio della competenza finanziaria potenziata in ossequio al quale le obbligazioni passive sono

registrate in contabilità, a fini di reperimento della relativa copertura, a carico dell'esercizio in cui si perfezionano, ma vanno imputate al bilancio l'esercizio di scadenza; si tratta di regola che garantisce la neutralità finanziaria delle scelte concrete di strategia processuale idonee a paralizzare l'automatica esecutività delle sentenze non definitive, eventualmente adottate dall'Ente interessato ed alle quali è legato il venir meno del detto requisito di qualificazione della passività in termini di debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000.

- le maggiori risorse occorrenti sono stornate allo specifico intervento di bilancio già previsto al capitolo 1050300 rubricato "oneri da contenzioso sentenza 913/2019" del bilancio 2019 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000, così come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta all'approvazione dell'odierna seduta di Consiglio;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle interpretazioni susseguite alla sentenza esecutiva già oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla citata deliberazione consiliare n. 41/2019;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei maggiori oneri così determinati sul debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019, R.G. 5743/2015 notificata in data 30/04/2019 per il maggior importo complessivo di € 305.894,60, nell'esplosione della spesa come rappresentata nella parte narrativa della presente deliberazione, dando atto che le eventuali variazioni, sarà definitivamente assunto con successive determinazioni al momento della liquidazione;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo 1050300 rubricato "Oneri da contenzioso sentenza 913/2019" del bilancio 2019 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000, così come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta all'approvazione dell'odierna seduta consiliare;
- 4) Di prendere atto che, sussistendone le ragioni, in forza della deliberazione giunta n. 120 del 23 maggio 2019 l'Amministrazione ha già proceduto in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza né alla presente diversa interpretazione attinente il diverso computo degli <<interessi moratori nella misura legale>>;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Sono presenti all'appello 14 Consiglieri; 7 entrano nel corso della seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto ("Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del Tribunale di Monza, prima sezione civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019, r.g. 5743/2015. Integrazioni.") e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):

Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Ciotola e Dambra

Componenti presenti: n.19

Votanti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):

Al momento del voto non è presente il Consigliere Ciotola

Componenti presenti: n.20

Votanti: n.20

Voti favorevoli: n.20

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo